



## IFRS 17: sintesi lavori di “Redeliberation” dello IASB

Lo IASB, a fronte della consultazione sull'Exposure Draft “*Amendments to IFRS 17*” e delle 122 lettere di commento ricevute, ha iniziato a dicembre 2019 una fase di “Redeliberation” che dovrebbe concludersi con lo IASB meeting del 17 marzo p.v..

In tale ambito lo IASB ha sino ad ora approvato alcune modifiche al principio richieste in diverse occasioni dell'industria, si pensi ad esempio alla decisione del Board di:

- confermare la modifica proposta nell'ED relativa al riconoscimento degli “acquisition cash flows” attribuibili ai rinnovi attesi;
- estendere a tutti i contratti riassicurativi, non solo di tipo “proportionate”, la possibilità di riconoscere immediatamente un guadagno da contratti di riassicurazione nei casi in cui i contratti assicurativi sottostanti siano onerosi;
- modificare il requisito relativo agli “interim financial statements” (bilanci intermedi) richiedendo di effettuare una scelta, a livello di compagnia, in merito al trattamento delle stime contabili effettuate nei precedenti bilanci intermedi;
- estendere l'applicabilità della “risk mitigation option”, prevista per il modello valutativo Variable Fee Approach, non solo a derivati e contratti riassicurativi, ma anche a strumenti finanziari non derivati.

Su alcuni aspetti invece lo IASB ha deciso di non modificare il principio, nonostante le numerose criticità segnalate dai vari stakeholder. Il Board ha, infatti, deciso di mantenere invariati i requisiti del principio, ad esempio, per quanto riguarda l'applicazione retrospettiva della “risk mitigation option”, vietando tale possibilità.

Nel meeting di febbraio il Board ha infine deliberato su uno dei temi prioritari per il mercato italiano ed europeo, ovvero il livello di aggregazione. Lo IASB, nonostante le numerose istanze segnalate dall'industria, ha deciso di mantenere invariato il requisito di suddivisione per coorti annuali dei contratti caratterizzati da mutualità intergenerazionale, così come per tutte le altre tipologie di contratti, nonostante sia stato riconosciuto che per determinate tipologie di polizze i costi di tale requisito potrebbero superarne i benefici. Lo IASB ritiene infatti che non sia possibile specificare l'ambito di applicazione di una eventuale “exemption” senza l'uso di “bright lines”, che risulterebbero arbitrarie e difficilmente giustificabili in assenza di una serie di criteri particolarmente complessi, la cui identificazione comporterebbe un necessario ritardo nel processo di implementazione dello standard.

Con il meeting di febbraio si sono conclusi i confronti dello IASB sugli aspetti tecnici. Il 17 marzo invece il Board dovrà pronunciarsi sulla data di prima applicazione dell'IFRS 17 così come dell'IFRS 9 per il settore assicurativo. L'Exposure Draft proponeva un posticipo di tale data dal 1° gennaio 2021, inizialmente prevista, al 1° gennaio 2022.

Lo scorso 6 marzo lo IASB ha pubblicato il paper dello Staff, in vista della suddetta riunione, nel quale viene raccomandato al Board di rinviare la data di entrata in vigore dell'IFRS 17, così come dell'IFRS 9 per il settore assicurativo, al 1° gennaio 2023. Tale slittamento, secondo lo Staff, consentirebbe di avere un periodo adeguato per implementare il principio con i nuovi emendamenti, facilitando inoltre un'applicazione uniforme a livello mondiale.

Lo IASB prevede di pubblicare il nuovo testo del Principio entro la prima metà del 2020.